



PROVINCIA
DI ROMA



PROTOCOLLO DI INTESA

Provincia di Roma

Dipartimento XI

Servizio 1 Lavoro – Servizi per l'Impiego -

e

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

per il potenziamento di una rete integrata di servizi attraverso la realizzazione di una serie di attività di assistenza, consulenza, aggiornamento in collaborazione tra i Centri per l'Impiego ed i Consulenti del Lavoro della Provincia di Roma;

per la facilitazione nell'inoltro di tutte le comunicazioni obbligatorie da parte delle aziende clienti dei Consulenti del Lavoro ed appartenenti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma, snellendo le procedure e riducendo i tempi degli adempimenti burocratici;

per la pubblicizzazione delle offerte di lavoro delle aziende clienti dei Consulenti del Lavoro dell'Ordine di Roma in grado di offrire concreti sbocchi occupazionali al personale preselezionato dai Centri per l'Impiego della Provincia di Roma.

La Provincia di Roma, con sede in via IV Novembre, rappresentata dall'Assessore alle Politiche del Lavoro e della Qualità della Vita On.le Gloria Malaspina

e

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma, con sede in via Cristoforo Colombo, 456 rappresentato dal Presidente On.le Adalberto Bertucci

Visto

- il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 relativo al Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.1 della legge 15 marzo 1997, n.59”;
- la Legge Regionale per il Lazio n.38/98, ai sensi del Decreto Legislativo 469/97, organizza e disciplina le funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro;
in particolare:
l'art. 19 della L.R. n.38/98 ha attribuito alle Province “le funzioni amministrative relative al sistema integrato dei servizi per il collocamento” esercitate nel rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo e coordinamento della Regione;
- il Decreto Legislativo 19 dicembre 2002 n. 297, recante “ disposizioni modificative e correttive del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “ recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art.45, comma 1, della legge n.144/1999, che all'art.6 disciplina le modalità di assunzione ed i successivi adempimenti alla stessa connessi”

- la Legge 14 febbraio 2003 n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- l'art. 1, commi 1180, 1181, 1183, 1184 della legge 296 del 21/12/2006 (finanziaria 2007), che disciplina le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro, al Centro per l'impiego competente per territorio;

considerato che

- il Servizio 1° Lavoro, del Dipartimento XI della Provincia di Roma ha attivato il servizio "DOMINO" per la trasmissione da parte delle aziende delle comunicazioni obbligatorie via internet, in modo da recepire in tempo reale tutte le segnalazioni dei datori di lavoro;
- la Provincia di Roma ha incrementato i servizi rivolti alle imprese del territorio, nonché le attività in collaborazione con le medesime, al fine di facilitare gli inserimenti lavorativi e favorire la promozione e lo sviluppo del mercato del lavoro;

ritenuto che

- avvalendosi della rete dei Consulenti del Lavoro di Roma sia possibile ampliare la diffusione e la pubblicizzazione delle attività svolte dai Centri per l'Impiego, e l'ambito dei servizi alle imprese al fine di potenziare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ed agevolare gli adempimenti obbligatori garantendo la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi unitamente ad una maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- la Provincia di Roma riconosce il ruolo fondamentale dei Consulenti del Lavoro nella gestione delle tematiche inerenti il mercato del lavoro,

La Provincia di Roma

e

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

di seguito denominati Parti

Concordano

La stipula del presente accordo al fine di disciplinare una serie di attività con un rapporto di reciproca collaborazione tra i Centri per l'Impiego della Provincia di Roma e i Consulenti del Lavoro di Roma, come di seguito specificato

Articolo 1
(oggetto)

Con il presente Protocollo si concorda di procedere alle seguenti azioni:

- a) estensione dell'accesso al servizio di comunicazioni on line "DOMINO" alla rete dei Consulenti del Lavoro di Roma per l'inoltro ai Centri per l'Impiego di tutte le comunicazioni obbligatorie delle aziende clienti (assunzioni, trasformazioni, proroghe e cessazioni dei rapporti di lavoro), con l'utilizzo dei nuovi modelli unificati per la trasmissione on line adottati dal Ministero del Lavoro e P.S. a livello nazionale. La convenzione "Domino", allegata al presente accordo, ne costituisce parte integrante e sostanziale e si intende sottoscritta contestualmente al medesimo;

- b) inoltre, da parte dei Consulenti del lavoro di Roma ai Centri per l'Impiego, delle richieste di preselezione provenienti dalle aziende- clienti in grado di offrire concreti sbocchi occupazionali ai candidati preselezionati dagli uffici del Servizio Pubblico. A tal fine verranno assegnate su richiesta specifiche autorizzazioni;
- c) predisposizione, da parte della Provincia di Roma: dell'invio, tramite posta elettronica al Consiglio Provinciale dei Consulenti, delle circolari interne, note, disposizioni, avvisi afferenti le attività e l'organizzazione dei Centri per l'Impiego e il diritto del lavoro, avendo particolare riguardo alle disposizioni applicative; individuazione di un ufficio di riferimento per il confronto consulenziale in materia giuslavoristica ed eventuali chiarimenti sulle procedure operative dei Centri per l'Impiego;
- d) pubblicizzazione, da parte dei Consulenti del Lavoro dell'Ordine di Roma, nei confronti delle Aziende clienti, di tutte le informazioni relative ai servizi disponibili presso i Centri per l'Impiego della Provincia di Roma, le modalità di accesso ai medesimi ed in particolare al servizio di preselezione;
- e) la periodica organizzazione di incontri seminari, su argomenti di reciproco interesse, afferenti alle materie giuslavoristiche;
- f) accesso ai dati informativi in caso di assunzioni agevolate.

Le Parti si impegnano, inoltre, a favorire lo svolgimento ed il rafforzamento di attività di collaborazione finalizzate all'occupazione.

Articolo 2 *(modalità di svolgimento delle attività)*

Le attività di cui al precedente Art.1 , relative all'accesso e all'uso dei servizi DOMINO e InformaServizi e ad eventuali evoluzioni dei medesimi nonché all'utilizzo del Servizio di Preselezione, si svolgeranno secondo le modalità e i tempi relativi alle rispettive procedure già operative presso i Centri per l'Impiego.

Le modalità di svolgimento delle attività di supporto e confronto consulenziale saranno concordate volta per volta dalle Parti, con l'intento di facilitare il reciproco aggiornamento sulla normativa e l'applicazione della medesima.

Le Parti opereranno al fine di agevolare lo snellimento delle procedure e per la risoluzione delle eventuali problematiche operative.

Articolo 3 *(promozione di attività in collaborazione tra le Parti)*

Il rapporto di collaborazione tra le Parti, previsto dalla presente convenzione, prevede lo svolgimento di attività e iniziative che saranno coordinate dal Responsabile del Centro per l'Impiego competente per territorio, previa autorizzazione del Dirigente del Servizio 1° Dipartimento XI.

Per lo svolgimento di alcune attività, anche a sfondo seminariale, potrà essere concordato l'utilizzo dei locali dei Centri per l'Impiego.

Eventuali altre iniziative che si rendessero opportune, potranno essere oggetto di successivi accordi e saranno programmate valutando le tipicità inerenti le varie realtà locali.

Articolo 4 *(ulteriori attività ed iniziative)*

A titolo esemplificativo, potranno svolgersi iniziative riguardanti: attività di consulenza, seminari di aggiornamento rivolti alle aziende utenti dei Centri per l'Impiego, a particolari target delle medesime, o agli operatori dei Centri stessi; la diffusione e la pubblicizzazione:

- delle richieste di preselezione, anche di quelle relative a particolari figure professionali di difficile reperimento, delle aziende-clienti dei Consulenti del Lavoro di Roma.
- delle attività e dei servizi presenti nei Centri per l'Impiego

Articolo 5 (accesso alle banche dati)

L'accesso ai dati, di cui all'art.1, lett.f del presente Protocollo, sarà consentito secondo le seguenti modalità:

- a) i Consulenti del Lavoro di Roma, interessati all'accesso ai dati ed accreditati al servizio di comunicazioni on line "DOMINO", potranno richiedere l'accesso utilizzando le psw in uso per le comunicazioni on line; i consulenti interessati all'accesso alla banca dati ma non accreditati al servizio "DOMINO", dovranno previamente accreditarsi e potranno utilizzare per l'accesso la stessa psw assegnata all'atto della sottoscrizione della Convenzione;
- b) i Consulenti richiedenti saranno inseriti nominativamente tra gli incaricati al trattamento dei dati (D.Lgs. 196/2003);
- c) sarà data comunicazione agli interessati dei campi consentiti alla visualizzazione delle informazioni inerenti le ipotesi di assunzioni agevolate (art.8, comma 9 Legge n.407/90, liste di mobilità, etc.).

Articolo 6 (doveri delle Parti)

Le Parti si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di proprietà di entrambe le Parti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente Protocollo, nonché a non eseguire e a non permettere che gli altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venute in possesso in ragione degli incarichi attivati in attuazione del presente accordo. Tutte le operazioni inerenti il trattamento dei dati resi disponibili avverranno per i soli fini attinenti lo svolgimento delle attività operative oggetto della presente convenzione di competenza delle Parti e nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

Le Parti si impegnano, altresì, ad evitare un utilizzo improprio e distorto dei dati personali da parte di coloro che ne usufruiranno in qualità di incaricati al trattamento dati della Provincia di Roma. Ogni accesso è assoggettato a verifiche di tracciabilità. Ogni violazione delle regole di riservatezza e congruenza di detto utilizzo saranno prontamente individuate e sanzionate con la perdita del diritto di accesso e con le eventuali ulteriori iniziative che le Parti si riservano di assumere nei riguardi dell'autore della violazione.

Le Parti concordano di adeguare i contenuti del presente Protocollo con le disposizioni legislative di carattere innovativo e integrativo che potranno verificarsi nel corso di validità dell'accordo stesso.

Articolo 7 (durata)

Il presente accordo ha la durata di un anno dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato con apposito atto sottoscritto dalle Parti.

Articolo 8 (clausola Arbitrale)


Le Parti convengono di fare il possibile per definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione ed interpretazione del presente accordo.

Nel caso in cui la controversia non sia risolta entro 60 giorni dalla notifica di una delle Parti all'altra Parte dell'esistenza della controversia stessa, essa sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'Art. 806 e successivi del Codice di Procedura Civile.


L'arbitrato avrà luogo a Roma. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, dai primi due, oppure, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Roma. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le Parti ed inappellabili.

Letto approvato e sottoscritto

Per la Provincia di Roma



Per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma



Roma, 16/10/2007